SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 260

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 novembre 2010

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Autorità di bacino della Puglia

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno

Ministero degli affari esteri

Ministero dell'interno

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 agosto 2010.

Modalità e termini per la destinazione al Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti di cui all'articolo 81, comma 29 e 30, del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, del 5 per cento dell'utile netto annuale evidenziato nei bilanci di esercizio 2008 e 2009, delle cooperative a mutualità prevalente.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D' INTESA CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 81, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che:

al comma 29, istituisce un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti;

al comma 30, dispone che il Fondo è alimentato, tra l'altro, dalle somme delle cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 82, comma 25 e 26 del predetto decreto;

Visto il successivo art. 82 del predetto decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che:

al comma 25, dispone che le cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 del codice civile che presentano un debito di finanziamento, contratto con i soci, superiore a 50 milioni di euro, sempre che tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile, comprensivo dell'utile di esercizio, destinino il 5 per cento dell'utile netto annuale al fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti di cui all'art. 81, commi 29 e 30, del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto non regolamentare emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro della giustizia;

al comma 26, prevede che la disposizione di cui all'art. 82, comma 25 del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, si applichi in relazione agli utili evidenziati nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data di entrata vigore del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 e a quello successivo;

Visto l'art. 85 del suindicato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il quale stabilisce che detto provvvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Considerato che il decreto-legge n. 112/2008 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2008, n. 147 e che pertanto quanto previsto dall'art. 82, comma 26, del decreto-legge n. 112/2008 deve far riferimento ai bilanci relativi agli esercizi 2008 e 2009;

Visto l'art. 2512 del codice civile concernente «Cooperativa a mutualità prevalente»;

Visto il decreto interdipartimentale n. 89030 del 16 settembre 2008, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, così come modificato e integrato dai decreti interdipartimentali n. 104376 del 7 novembre 2008 e n. 15964 del 27 febbraio 2009, recante «Criteri e modalità di individuazione dei soggetti titolari del beneficio di cui all'art. 81, comma 32, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 133/2008», l'ammontare del beneficio unitario, nonché le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo di cui al comma 29 e di fruizione del beneficio di cui al ripetuto comma 32 del citato art. 81;

Vista la nota n. 93892 del 3 ottobre 2008, con cui la Direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.GE.P.A., di provvedere all'apertura di un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, come previsto dall'art. 11 del suddetto decreto interdipartimentale n. 89030 del 16 settembre 2008, sul quale far affluire le disponibilità attuali e future del Fondo speciale istituito dall'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112/2008;

Vista la lettera n. 0123069 del 21 ottobre 2008, con cui il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.GE.P.A. ha comunicato di aver dato corso, in esito alla richiesta della Direzione VI del dipartimento del Tesoro, all'apertura del conto corrente infruttifero n. 25012, intestato «MEF DIPTES FONDO ART81 L. 133-08», presso la Tesoreria centrale dello Stato;

Dovendosi stabilire le modalità e i termini con cui le cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 del codice civile che presentino in bilancio un debito per finanziamento contratto con i soci superiore a 50 milioni di euro, sempre che tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile, comprensivo dell'utile d'esercizio così come risultante dalla data di approvazione del bilancio di esercizio dovranno versare, relativamente agli esercizi 2008 e 2009, il 5 per cento dell'utile netto annuale al Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112/2008;

Decretano:

Le cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 del codice civile che presentino in bilancio un debito per finanziamento contratto con i soci superiore a 50 milioni di euro, sempre che tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile, comprensivo dell'utile d'esercizio, così come risultante alla data di approvazione del bilancio di esercizio, versano, relativamente agli esercizi 2008 e 2009, il 5 per cento dell'utile netto annuale, sul conto corrente infruttifero n. 25012, intestato «MEF

DIPTES FONDO ART81 L.133-08», in essere presso la Tesoreria centrale dello Stato.

I suddetti versamenti dovranno essere effettuati:

relativamente al bilancio d'esercizio 2008, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*;

relativamente al bilancio d'esercizio 2009, entro la data del 30 novembre 2010.

Il decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 5 agosto 2010

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro della giustizia
ALFANO

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2010
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 227

10A13131

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Orheanu Gioni, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Orheanu Gioni, cittadino romeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decerta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2009 dal sig. Orheanu Gioni, nato a Tirgu Ocna (Romania) il giorno 25 novembre 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Orheanu Gioni è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12384

DECRETO 14 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Nastase Cornel, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al

riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Nastase Cornel, cittadino romeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale - FEG di Brasov nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale - FEG di Brasov nell'anno 2009 dal sig. Nastase Cornel, nato a Comanesti (Romania) il giorno 20 agosto 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Nastase Cornel è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12389

DECRETO 11 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Marie Pascale Favre Zona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e medico specialista in psichiatria ed in neuropsichiatria infantile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo art. non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 9 aprile 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Marie Pascale Favre Zona nata a Vex VS (Svizzera) il giorno 21 settembre 1963, di cittadinanza svizzera, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diplôme de Médecin» rilasciato in data 18 marzo 1992 dalla Confederazione Svizzera - Dipartimento Federale dell'Interno - Svizzera - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 9 aprile 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Marie Pascale Favre Zona ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Spécialiste en Psychiatrie et Psychothérapie» rilasciato in data 12 luglio 2001 dalla Federazione dei Medici Svizzeri - Dipartimento Federale dell'Interno - Confederazione Svizzera e il riconoscimento del titolo di «Spécialiste en Psychiatrie et Psychothérapie d'Enfants et d'Adolescentes» rilasciato in data 14 settembre 2006 dalla Federazione dei Medici Svizzeri - Dipartimento Federale dell'Interno - Confederazione Svizzera - Svizzera - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in «psichiatria» e del titolo di medico specialista in «neuropsichiatria infantile»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto il titolo di «Diplôme de Médecin» rilasciato in data 18 marzo 1992 dalla Confederazione Svizzera - Dipartimento Federale dell'Interno - Svizzera - alla sig.ra Marie Pascale Favre Zona, nata a Vex VS (Svizzera) il giorno 21 settembre 1963, di cittadinanza svizzera, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Marie Pascale Favre Zona è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Spécialiste en Psychiatrie et Psychothérapie» conseguito in data 12 luglio 2001 e il titolo di «Spécialiste en Psychiatrie et Psychothérapie d'Enfants et d'Adolescentes» conseguito in data 14 settembre 2006 presso la Federazione dei Medici Svizzeri - Dipartimento Federale dell'Interno - Confederazione Svizzera - Svizzera - dalla Sig.ra Marie Pascale Favre Zona, nata a Vex VS (Svizzera) il giorno 21 settembre 1963, di cittadinanza svizzera, sono riconosciuti quali titoli di medico specialista in «psichiatria» e di medico specialista in «neuropsichiatria infantile».

Art. 4.

La sig.ra Marie Pascale Favre Zona, successivamente all'iscrizione all'Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in «psichiatria», e di medico specialista in «neuropsichiatria infantile» previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 11 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12820

DECRETO 11 ottobre 2010.

Riconoscimento, al sig. Noël Corson, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e medico specialista in dermatologia e venerologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 18 maggio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Noël Corson nato a Plouzélambre (Francia) il giorno 25 dicembre 1953, di cittadinanza francese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diplôme d'Ētat de Docteur en Médecine» conseguito in data 30 giugno 1983 presso l'Université de Basse-Normandie - Francia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 18 maggio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Noël Corson ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Certificat d'études spéciales de Dermatologie-Venereologie» rilasciato in data 10 marzo 1986 dall'Université Paris VII - Francia - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in dermatologia e venerologia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto il titolo di «Diplôme d'Ētat de Docteur en Médecine» conseguito in data 30 giugno 1983 presso l'Université de Basse-Normandie - Francia - al sig. Noël Corson, nato a Plouzélambre (Francia) il giorno 25 dicembre 1953, di cittadinanza francese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Noël Corson è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Certificat d'études spéciales de Dermatologie-Venereologie» rilasciato dall'Université Paris VII - Francia - in data 10 marzo 1986 al sig. Noël Corson, nato a Plouzélambre (Francia) il giorno 25 dicembre 1953, di cittadinanza francese, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in dermatologia e venerologia.

Art. 4.

Il sig. Noël Corson, previa iscrizione all'Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in dermatologia e venerologia, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 11 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12821

DECRETO 12 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Del Rosario Florian Profeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Del Rosario Florian Profeta ha chiesto il riconoscimento del titolo di «infermiere» conseguito nella Repubblica Dominicana, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, la cui disciplina è confluita nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/35189 dell'8 agosto 2008 con il quale è stato riconosciuto il titolo di «infermiere», ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Del Rosario Florian Profeta si sia iscritta all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla sig.ra Del Rosario Florian Profeta in data 5 luglio 2010;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «infermiere» conseguito nell'anno 2004 presso l'Università Autonoma di Santo Domingo (Rep. Dominicana) dalla sig.ra Del Rosario Florian Profeta nata a Tamayo (Rep. Dominicana) il giorno 9 maggio 1966 è

riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Del Rosario Florian Profeta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12785

DECRETO 12 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Moreno De Mendez Caraballo Maria Trinidad, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Moreno De Mendez Caraballo Maria Trinidad ha chiesto il riconoscimento del titolo di «infermiere» conseguito nella Repubblica Dominicana, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, la cui disciplina è confluita nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/12701 del 5 aprile 2006 con il quale è stato riconosciuto il titolo di «infermiere», ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Moreno De Mendez Caraballo Maria Trinidad si sia iscritta all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla sig.ra Moreno De Mendez Caraballo Maria Trinidad in data 5 luglio 2010;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «infermiere» conseguito nell'anno 1982 presso l'Università autonoma di Santo Domingo (Rep. Dominicana) dalla sig.ra Moreno De Mendez Caraballo Maria Trinidad nata a Santo Domingo (Rep. Dominicana) il giorno 5 agosto 1950 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Moreno De Mendez Caraballo Maria Trinidad è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12786

DECRETO 12 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Lourdes Maria Mella, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lourdes Maria Mella ha chiesto il riconoscimento del titolo di «infermiere» conseguito nella Repubblica Dominicana, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, la cui disciplina è confluita nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/35186 dell'8 agosto 2008 con il quale è stato riconosciuto il titolo di «infermiere», ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Lourdes Maria Mella si sia iscritta all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla sig.ra Lourdes Maria Mella in data 5 luglio 2010;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «infermiere» conseguito nell'anno 1999 presso l'Università autonoma di Santo Domingo (Rep. Dominicana) dalla sig.ra Lourdes Maria Mella nata a Barahona (Rep. Dominicana) il giorno 26 settembre 1953 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lourdes Maria Mella è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12787

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 ottobre 2010.

Nomina di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Campobasso, in rappresentanza dei lavoratori.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile e sue successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto n. 1 del 2 gennaio 1975 con il quale venne istituita presso la sede dell'Ufficio provinciale del lavoro di Campobasso la commissione provinciale di conciliazione;

Vista la nota del 5 ottobre 2010 con la quale il sig. Libertone Nicolino comunica le proprie dimissioni da componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione di Campobasso, in rappresentanza della UGL;

Vista la nota prot. 93/10 del 5 ottobre 2010 con la quale la UGL, comunica la nomina del sig. Lemmo Paolo, quale componente supplente in seno alla Commissione provinciale di conciliazione di Campobasso, in sostituzione del sig. Libertone Nicolino dimissionario;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il sig. Lemmo Paolo, nato a Campobasso il 27 aprile 1951 e residente a Campobasso in viale Principe di Piemonte n. 138/E, è nominato componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione di Campobasso, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del sig. Libertone Nicolino, dimissionario, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 21 ottobre 2010

Il direttore provinciale: DIAN

10A13079

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 ottobre 2010.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, le varietà di specie agricole indicate nel dispositive, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della legge n. 1096/71, nella riunione del 22 settembre 2010 ha preso atto delle richieste sopra menzionate;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernete il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicata:

Specie	*Codice SIAN*	*Varietà*	*Vecchio responsabile*	*Nuovo responsabile*
Soia	827	Quick	Venturoli Sementi s.r.l.	American Genetics Ltd (GR)
Soia	3312	Target	Venturoli Sementi s.r.l.	American Genetics Ltd (GR)
Soia	6156	Goriziana	Veneto Sementi s.r.l.	IVS s.r.l – ISTA Veneto Sementi

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2010

Il direttore generale: BLASI

Avvertenza:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A12796

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 14 ottobre 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Biella.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE E LA VALLE D'AOSTA

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o l'irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Vista la nota prot. n. 6804 dell'Ufficio Provinciale di Biella datata 29 settembre 2010, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento del Servizio Catastale di Biella;

Accertato che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa migrazione a WINDOWS 2003 del server censuario;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota prot. n. 1198/10 del 5 ottobre 2010;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

Il giorno 28 settembre 2010

Regione Piemonte: Ufficio Provinciale di Biella - Servizi Catastali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 14 ottobre 2010

Il direttore regionale: GRIFFA

10A13324

PROVVEDIMENTO 15 ottobre 2010.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 13002 del 27 settembre 2010 del direttore dell'ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio, dalle ore 13 del 29 settembre 2010 alle ore 9 del 30 settembre 2010, limitatamente ai servizi catastali;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Brescia, è dipeso dagli interventi programmati di aggiornamento software del server cartografico, tali da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Informato di tale circostanza l'ufficio del garante del contribuente con nota prot. n. 12226 in data 6 ottobre 2010;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Brescia, limitatamente ai servizi catastali, dalle ore 13 del 29 settembre 2010 alle ore 9 del 30 settembre 2010.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 15 ottobre 2010

Il direttore regionale: ORSINI

10A12973

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 gennaio 2010.

1° Programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) autostrada regionale Medio Padana Veneta Nogara - Mare Adriatico (CUP H91B06000810009). Approvazione progetto preliminare. (Deliberazione n. 1/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevede che gli interventi medesimi siano ricompresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modificazioni;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», che, all'art. 11, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), e successive modificazioni e visti, in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'«Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge regionale n. 2/2006 che all'art. 21 autorizza uno stanziamento complessivo pari a 100 milioni di euro, al fine di garantire l'attuazione di interventi da realizzarsi in finanza di progetto, tra cui l'autostrada «Nogara - Mare Adriatico»;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 2007, n. 300 (Leg-

ge finanziaria 2008) che, all'art. 2, comma 259, prevede «l'autostrada Nogara - Mare Adriatico e il collegamento dei sistemi tangenziali nelle tratte Peschiera del Garda/Verona e Verona/Padova, opere di competenza della regione Veneto, sono inserite, ai soli fini dell'approvazione, nelle procedure previste dall'art. 161 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003; errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e successive modificazioni, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora articolato 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) - è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la sentenza 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 15 dicembre 2009, n. 50710, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione istruttoria sul progetto preliminare dell'Autostrada Nogara - Mare Adriatico;

Vista la nota 16 dicembre 2009, n. 51157, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso il parere reso dall'Unità tecnica finanza di progetto;

Vista la nota 7 gennaio 2010, n. 275 R.U., con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato del progetto preliminare dell'autostrada Nogara - Mare Adriatico;

Vista la nota n. 2465 del 21 gennaio 2010 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso:

la deliberazione della Giunta regione n. 927 del 28 marzo 2006 con la quale è stato proclamato il pubblico interesse del progetto preliminare Nogara - Mare Adriatico proposto dalla Società Confederazione Autostrade S.p.A. in data 30 giugno 2004;

il decreto del Segretario regionale alle infrastrutture e mobilità della regione Veneto, n. 8/45.00 del 29 ottobre 2009, con il quale è stato approvato in linea tecnico economica il predetto progetto preliminare, aggiornato nell'agosto 2006, e si dà atto che la quota di contributo pubblico a carico della medesima regione, pari a 50 milioni oltre IVA, è assicurata dai fondi di competenza regionale di cui la citato art. 21 legge regionale n. 2/2006;

Considerato che le attività contrattuali e organizzative saranno disciplinate da apposita convenzione che, ai sensi della legge regionale n. 15/2002, sarà stipulata tra la regione e il soggetto che risulterà aggiudicatario della concessione;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'autostrada regionale medio padana veneta Nogara - Mare Adriatico si configura come il segmento veneto della direttrice autostradale padano inferiore Cremona - Mantova - Rovigo - Mare Adriatico, costituendo parte integrante del Corridoio plurimodale, n. 5, Lisbona-Kiev;

che, più specificatamente, l'intervento persegue il potenziamento e completamento dell'asse autostradale medio padano veneto oggi costituito dalla S.S. 434 «Transpolesana», tratto Legnago (Verona) - Rovigo, mediante l'adeguamento autostradale della S.S. 434 e la sua prosecuzione in nuova sede da Legnago a Nogara (Verona), e in prospettiva fino all'A22 del Brennero, e sempre in nuova sede da Rovigo ad Adria con futuro innesto sulla prevista E55 Nuova Romea. L'opera si configura come un vero e proprio itinerario alternativo all'A4 per il traffico di attraversamento est-ovest dell'area padana, migliorando la qualità del servizio e la sicurezza della mobilità sulla rete viaria della «bassa veronese» e della provincia rodigina, oggi fortemente deficitarie;

che, in data 30 giugno 2004, la Società Confederazione Autostrade S.p.A. ha presentato alla regione Veneto, ai sensi della legge regionale del Veneto n. 15/2002 e dell'art. 37-*bis* della legge n. 109/94 ora art. 153 del decreto legislativo n. 163/2006, la proposta di progettazione, costruzione e gestione in regime di concessione dell'Autostrada Regionale Medio Padano Veneta a pedaggio;

che in data 28 marzo 2006 la giunta regionale del Veneto, con DGR n. 927/2006, ha deliberato il pubblico interesse della proposta di finanza di progetto, qualificando Confederazione Autostrade S.p.A. quale soggetto promotore e autorizzando il dirigente della direzione valutazione progetti della medesima regione a richiedere, al promotore, lo studio di impatto ambientale;

che il 12 marzo 2008 la direzione infrastrutture della regione Veneto, in qualità di soggetto proponente, ai sensi dell'art. 183 del decreto legislativo n. 163/2006 e dell'art. 6 della legge n. 349/1986, ha provveduto alla pubblicazione della richiesta di valutazione di compatibilità ambientale dell'opera in esame al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle altre amministrazioni competenti e all'Unità complessa VIA della regione Veneto;

che il 17 giugno 2008 la giunta regionale veneta, con proprio atto n. 1507, ha fatto proprio il parere, n. 189 del 29 maggio 2008, con il quale la Commissione regionale VIA ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale, sul progetto, Nogara - Mare Adriatico, subordinatamente a prescrizioni, raccomandazioni e mitigazioni;

che la regione Veneto, con delibera giunta regionale 14 luglio 2009 n. 2109, ha espresso parere favorevole circa la localizzazione urbanistica dell'opera formulando prescrizioni di carattere localizzativo;

che il 31 luglio 2009, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota n. GAB-2009-18006, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il parere favorevole, n. 294 dell'8 giugno 2009, espresso, dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS dello stesso ministero, sul progetto Nogara - Mare Adriatico;

che il 10 agosto 2009, con nota n. DG/PBAAAC/34, il Ministero per i beni e le attività culturali ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti parere favorevole in ordine alla localizzazione e alla compatibilità ambientale e paesaggistica del progetto Nogara - Mare Adriatico;

che l'opera di che trattasi è inclusa negli atti aggiuntivi, rispettivamente del 17 dicembre 2007 e del 6 novembre 2009, all'Intesa generale quadro sottoscritta in data 24 ottobre 2003 tra governo e regione Veneto;

che il 3 dicembre 2009, con nota n. CDG-0176414-P, l'ANAS SpA ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il protocollo d'intesa sottoscritto in data 30 novembre 2009 con la regione Veneto per la realizzazione dell'Autostrada Nogara - Mare Adriatico, nel quale si prevede che l'ANAS conceda alla regione Veneto l'utilizzo di un tratto di 42 Km della S.S. 434 «Transpolesana» da Legnago a Rovigo fino all'intersezione con la S.S. 16, che rimane classificato come strada statale;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore è individuato nella regione Veneto;

che l'entrata in esercizio dell'arteria è prevista per ottobre 2015;

che il sistema di pedaggio altamente automatizzato prevede 10 caselli così denominati: Nogara Est, Casaleone, Legnago, Villa Bartolomea/Castagnaro, Badia Polesine, Castelguglielmo, Rovigo Sud, Pontecchio Polesine, Gavello, Adria;

che il CUP assegnato al progetto è il seguente: H91B06000810009;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo del progetto è pari a 934,5 milioni di euro, di cui circa 739 milioni di euro per lavori e circa 195,5 milioni di euro per somme a disposizione e I.V.A. su contributi regionali;

che la realizzazione dell'opera è prevista mediante ricorso alla finanza di progetto e il capitale privato destinato all'infrastruttura risulta pari a 874,5 milioni di euro;

che per quanto attiene l'importo dei lavori e delle spese tecniche il quadro economico del progetto preliminare prevede un ribasso del 18 per cento, sui prezzi da porre a base d'asta, in quanto tale elemento è compreso nell'originaria proposta formulata dal promotore, e pertanto impegnativo per il promotore stesso;

che pertanto la copertura complessiva dell'intervento risulta la seguente:

Tipologia risorse	Importi (in euro)
Fondi privati (promotore)	874.522.568,74
Finanziamento regione Veneto (compresa IVA al 20% sul finanziamento)	60.000.000,00
TOTALE	934.522.568,74

che il contributo pubblico, pari a 50 milioni di euro più IVA, è assicurato dai fondi di competenza regionale di cui all'art. 21 della citata legge regionale n. 2/2006, ai sensi del decreto del Segretario regionale alle infrastrutture e mobilità della regione Veneto, n. 8/45.00 del 29 ottobre 2009, citato nelle premesse;

che le prescrizioni di carattere localizzativo sopra citate non comportano un maggiore costo, in quanto già comprese nel quadro economico di cui al citato decreto del Segretario regionale alle infrastrutture e mobilità della regione Veneto.

Delibera:

1. Approvazione progetto preliminare e disposizione di variante.

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e successive modificazioni, è approvato con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della attestazione di compatibilità ambientale, localizzazione dell'opera e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le aree interessate il progetto preliminare dell'«Autostrada regionale medio padana veneta Nogara - Mare Adriatico», a eccezione delle tratte, oggetto di prescrizioni, di seguito elencate.

Sezioni asse principale:

Casaleone, Sanguinetto, Gazzo Veronese: dal km 3+500 al km 7+500 del tracciato base (*cfr.* prescrizione n. 2) - riferimento planimetria scheda n. 2 allegato A2 della DGR 1507 del 17 giugno 2008;

Casaleone, Cerea: dal km 9+000 al km 11+500 (*cfr.* prescrizione n. 3) - riferimento planimetria scheda n. 3 allegato A2 della DGR 1507 del 17 giugno 2008;

Cerea, Legnago: dal km 12+500 al km 16+900 del tracciato base (*cfr.* prescrizione n. 4) – riferimento planimetria scheda n. 4 allegato A2 della DGR 1507 del 17 giugno 2008;

Villa Bartolomea: spostamento del casello di Villa Bartolomea dalla progr. 24+200 alla progr. 24+700 e rettifica del collegamento alla ex S.S. 499 per una lunghezza di ca. 1.060 m (*cfr.* prescrizione n. 6) - riferimento planimetria scheda n. 6 allegato A2 della DGR 1507 del 17 giugno 2008;

San Bellino: spostamento del casello di San Bellino/Castelguglielmo dalla progr. 44+270 alla progr. 43+630 (*cfr.* prescrizione n. 9) - riferimento planimetria scheda n. 9 allegato A2 della DGR 1507 del 17 giugno 2008;

Rovigo, Bosaro, Pontecchio Polesine: dal km 60+000 al km 66+500 (*cfr.* prescrizione n. 10) - riferimento planimetrie schede n. 10-11 allegato A2 della DGR 1507 del 17 giugno 2008;

Adria: diversa configurazione dello svincolo di Adria (*cfr.* prescrizione n. 11) - riferimento planimetrie schede n. 12-13 allegato A2 della DGR 1507 del 17 giugno 2008.

Interventi di viabilità complementare:

Legnago: collegamento tra il casello di Legnago e via Rodigina Nord - lunghezza 1.850 m (*cfr.* prescrizione n. 5) - riferimento planimetria scheda n. 5 allegato A2 della DGR 1507 del 17 giugno 2008;

Trecenta, Bagnolo di Po: Bretella di Trecenta - modifica del tratto di attraversamento della Fossa Maestra e del Canal Bianco e arretramento della rotatoria - lunghezza 1.800 m (*cfr.* prescrizione n. 8) - riferimento planimetria scheda n. 8 allegato A2 della DGR 1507 del 17 giugno 2008;

Villamarzana: collegamento tra lo svincolo di Fratta Polesine e la A13 - lunghezza 2.450 m (*cfr.* prescrizione n. 13) - riferimento planimetria P43800II2C1000 integrazioni SIA aprile 2009;

Rovigo: collegamento tra la tangenziale Ovest di Rovigo e lo svincolo di Rovigo Sud - lunghezza 5.503 m (*cfr.* prescrizione n. 14) - riferimento planimetrie P43800II2C1100/1200 integrazioni SIA aprile 2009;

Ceregnano: raccordo tra la nuova direttrice Mediana e la S.P. 33 - attraversamento Collettore Padano - lunghezza 150 m (*cfr.* prescrizione n. 15) - riferimento planimetrie P43800II2C1300-1400-1500 integrazioni SIA aprile 2009;

Badia Polesine: viabilità di collegamento tra lo svincolo di Badia Polesine e l'area produttiva in località Crocetta (*cfr.* prescrizione n. 12) - riferimento planimetria scheda n. 14 allegato A2 della DGR 1507 del 17 giugno 2008.

Le varianti localizzative oggetto delle predette prescrizioni sono disposte da questo Comitato ai sensi dell'art. 167, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006.

1.2 Ai sensi dell'art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, l'importo di 934.522.568,74, euro, fissato in relazione all'ammontare del costo dell'intervento come quantificato nella precedente «presa d'atto», costituisce il limite di spesa del progetto preliminare approvato al punto 1.1.

1.3 Le prescrizioni di cui all'allegato al presente documento, tra cui quelle indicate al punto 1.1, proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella relazione istruttoria e alle quali resta subordinata l'approvazione del progetto in questione, sono riportate nella prima parte del citato allegato che forma parte integrante della presente delibera e sono articolate in prescrizioni da sviluppare nella fase della progettazione definitiva e in prescrizioni da ottemperare in fase di cantiere.

1.4 Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella seconda parte del citato allegato: il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2. Disposizioni finali.

2.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare approvato con la presente delibera.

2.2 Il Ministero medesimo, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui all'allegato, che debbono essere recepite in tale fase.

2.3 Il predetto Ministero provvederà altresì a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra citata.

2.4 Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera di cui alla presente delibera e in adesione a quanto richiesto con la nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza citata in premessa, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti di eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, e forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi.

2.5 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

Roma, 22 gennaio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario : MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 183

ALLEGATO 1

1° PROGRAMMA DELLE OPERE STRATEGICHE (LEGGE N. 443/2001)

AUTOSTRADA REGIONALE MEDIO PADANA VENETA NOGARA – MARE ADRIATICO (CUP H91B06000810009)

APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE

PARTE I

PRESCRIZIONI

1. La nuova barriera di Nogara est sul tracciato base deve essere traslata di circa 500 metri verso est, attestandosi con svincolo a rotatoria sulla variante alla SS 12 di progetto. Conseguentemente deve essere stralciato il tratto terminale di collegamento con l'attuale SS 12. La planimetria ed il progetto di tale intervento dovranno essere presentati congiuntamente al progetto definitivo dell'opera.

2. Il tracciato tra le progressive km 3+500 e km 7+500 (con riferimento alle progressive del tracciato base) deve attestarsi, nella sua parte iniziale, sulla soluzione base, per poi procedere verso sud, seguendo un tratto della "Variante B" per una lunghezza di circa 2 km. Successivamente deve essere previsto l'inserimento di una curva in sinistra seguita da un rettifilo che riporti il tracciato sulla soluzione base alla progressiva km 7+500 circa. Con tale configurazione si permette lo sviluppo residenziale lungo Via Strada Nuova, che verrà attraversata più a sud ed alla quale verrà data continuità con la realizzazione di un cavalcavia. Da un punto di vista altimetrico, la nuova soluzione si dovrà sviluppare ad un'altezza di 1,50-2,00 m dal piano di campagna, a meno dei punti in cui sarà necessario alzarsi maggiormente, come per esempio per l'attraversamento del fiume Tregnone, per il quale sarà previsto un ponte, come già nel tracciato base. La planimetria ed il progetto del nuovo tracciato dovranno essere presentati congiuntamente al progetto definitivo dell'opera.

3. Il tracciato tra il km 9+000 ed il km 11+500 circa deve svilupparsi a sud della corte Boldiere, allontanandosi da quest'ultima e dal nodo idraulico costituito dai tre canali presenti. La variante prevedrà un leggero spostamento dello svincolo di Casaleone, per adattarlo al nuovo tracciato, e l'adeguamento della bretella di collegamento (strada di cat. F2) tra lo svincolo di Casaleone e la Strada Provinciale "del Menago", che correrà a sud in affiancamento all'autostrada. Altimetricamente il tracciato verrà mantenuto ad un'altezza di 1,50-2,00 m dal piano di campagna, ad eccezione di quei punti in cui interferisce con la viabilità esistente, come nel caso della Strada Provinciale "del Menago", per la quale occorrerà assicurare un franco libero di 5,10 m. La planimetria ed il progetto del nuovo tracciato dovranno essere presentati congiuntamente al progetto definitivo dell'opera.

4. Il tracciato tra le progressive 12+500 e 15+500 (con riferimento alle progressive del tracciato di base) deve svilupparsi nel primo tratto in adiacenza alla "Variante C" presentata nel S.I.A. e successivamente deve piegare verso sud superando gli abitati di Aselogna, in comune di Cerea, e di Casoni Rampin, in comune di Legnago, minimizzando l'interferenza con gli stessi, per poi ritornare sul tracciato base alla progressiva 16+900 circa, dopo lo scavalco dello scolo Seriola. Il nuovo tracciato, inoltre, recepirà in parte l'osservazione n. 13 del comune di Cerea, con l'inserimento della bretella di Casoni Rampin, modificando di conseguenza la geometria di quella presentata con la "Variante C". Anche per tale soluzione verrà data continuità alla viabilità di attraversamento, in particolare per la strada provinciale n. 46 "Torretta", per la quale dovrà essere previsto un cavalcavia con sezione tale da ospitare anche la pista ciclopedonale. La planimetria ed il progetto del tracciato così delineato dovranno essere presentati congiuntamente al progetto definitivo dell'opera.

5. Deve essere previsto un collegamento tra il casello di Legnago e la zona ospedaliera, escludendo dall'intervento il previsto collegamento con Vangadizza. A partire dal casello di Legnago, la nuova viabilità si svilupperà prevalentemente in nuova sede, riducendo l'interferenza con i flussi veicolari diretti verso l'abitato di Vangadizza e migliorando l'accesso all'asse autostradale. Successivamente, in corrispondenza all'abitato di Vallette, si dovrà prevedere l'adeguamento della strada esistente, prevedibilmente interessata da un aumento di traffico, con conseguente messa in sicurezza. La planimetria ed il progetto di tale intervento di viabilità complementare dovranno essere presentati congiuntamente al progetto definitivo dell'opera.

6. Deve essere previsto lo spostamento del casello di Villa Bartolomea più ad est e la conseguente ridefinizione dell'asse di collegamento con l'ex S.S. 499. La planimetria ed il progetto di tale intervento dovranno essere presentati congiuntamente al progetto definitivo dell'opera.

7. Deve essere leggermente modificata verso nord la parte finale del tracciato della viabilità di collegamento con la S.P. 15 al fine di considerare la reale distribuzione dei lotti dell'area produttiva interessata. La planimetria ed il progetto di tale intervento dovranno essere presentati congiuntamente al progetto definitivo dell'opera.

8. In relazione alla bretella di Trecenta, mantenendo fissa la posizione della rotatoria di progetto sulla S.P. 12, il tracciato deve essere traslato verso est di circa 50 m, proseguendo poi in rettifilo ed attraversando il Canal Bianco in una posizione distante circa 40 m da quella base. Considerato che la quota della viabilità arginale è prossima a quella del territorio circostante (differenza altimetrica di circa 2 m) si dovrà spostare verso nord la rotatoria terminale in una posizione compatibile con le quote del collegamento. La planimetria ed il progetto di tale intervento dovranno essere presentati congiuntamente al progetto definitivo dell'opera.

9. Lo svincolo di S. Bellino – Castelguglielmo, posizionato alla progressiva km 44+000 circa, deve essere spostato ad ovest lungo l'asse della S.S. 434 per circa 550 m al fine di ottimizzare l'accesso alla programmata area produttiva intercomunale e in sub-ordine di conservare almeno una delle 2 aree di servizio concesse (una delle quali in fase avanzata di realizzazione). La nuova posizione occuperà l'attuale sedime della S.P. 24 bis in corrispondenza del cavalcavia esistente sulla S.S. 434. La continuità della viabilità ordinaria, interrotta per la necessaria soppressione del cavalcavia, sarà garantita attraverso la rotatoria di svincolo e i relativi rami di raccordo; dalla stessa rotatoria deve essere predisposto lo stacco per l'innesto con la futura viabilità interna alla lottizzazione industriale. Deve essere mantenuto il raccordo tra gli insediamenti produttivi esistenti in comune di Castelguglielmo e la S.P. 17 (a nord dello svincolo) nella forma indicata in progetto base. La planimetria ed il progetto di tali interventi dovranno essere presentati congiuntamente al progetto definitivo dell'opera.

10. Nel tratto compreso tra le progressive km 60+000 e km 66+500 del progetto preliminare base deve essere predisposta una variante di sviluppo complessivo pari a km 6,5 circa. L'intervento in variante dovrà prevedere in sintesi:
    - lo spostamento a sud del tracciato principale, ponendo quali svincoli planimetrici fissi lo svincolo di Rovigo (in corrispondenza della rotatoria sulla

S.S. 16) e il rientro in asse al tracciato base in corrispondenza del territorio comunale di Crespino;
- la soppressione dello svincolo di Pontecchio Polesine.

Gli obiettivi perseguiti dalla variante si possono riassumere come segue:
- allontanamento del tracciato principale dal centro abitato di Pontecchio Polesine e Bosco del Monaco, aumentando la distanza fra l'infrastruttura e i centri abitati di maggiore consistenza;
- riduzione dell'impatto visivo con l'eliminazione del viadotto di svincolo e dei relativi rilevati di accesso;
- minimizzazione degli incrementi di traffico sulla rete locale.

Il tracciato dovrà essere posto generalmente su rilevato di modesta altezza (da un minimo di 2 metri ad un massimo di 4 metri), con esclusione dei tratti su opera d'arte per il superamento dei corsi d'acqua principali (Canal Bianco e Collettore Padano) per altro presenti con dimensioni analoghe anche nel tracciato base.
La continuità della viabilità esistente (generalmente con andamento nord-sud) dovrà essere garantita mediante la realizzazione di opere di attraversamento in cavalcavia (2 manufatti su viabilità campestre e comunale) o in sottovia S.P. 5 e S.P. 28 (in funzione della quota del tracciato autostradale rispetto a quella della viabilità ordinaria interferita). Compatibilmente con gli obiettivi posti alla base della variante, il percorso di progetto dovrà cercare di evitare le interferenze con la rete idrografica in generale ed in particolare con le opere idrauliche di regolazione e controllo gestite dal competente consorzio di bonifica. La planimetria ed il progetto di tali interventi dovranno essere presentati congiuntamente al progetto definitivo dell'opera.

11. In corrispondenza dello svincolo di Adria deve essere predisposta una variante del dispositivo di raccordo con la viabilità ordinaria (S.R. 495 e comunale per Bottrighe) al fine di eliminare le interferenze con il nodo idraulico posto all'intersezione dello scolo Valon-Dossolo con il canale Bellombra. Il nodo è costituito da una botte a sifone che risolve l'interferenza fra i due canali e dalle opere di derivazione verso l'idrovora Bottrighe Vallon-Dossolo. La maggior parte dei manufatti interessati dalla rotatoria di progetto (dispositivo di svincolo lato Adria), pur non essendo direttamente compromessi dalle opere, risulterebbero collocati in un'area interessata in futuro da intenso traffico, con conseguenti difficoltà di accesso sia per le periodiche operazioni di manutenzione sia per eventuali interventi di emergenza. La soluzione di variante, che prevede un modesto spostamento verso est della rotatoria lato Adria, consente una riduzione delle superfici occupate, in particolare nella configurazione provvisoria (prima della eventuale prosecuzione dell'autostrada verso l'interconnessione con la E55). Lo schema in variante non richiede sostanziali modifiche alle opere d'arte già previste in sede di progetto preliminare. La planimetria ed il progetto della variante dovranno essere presentati congiuntamente al progetto definitivo dell'opera.

12. Deve essere realizzata la viabilità di collegamento tra lo svincolo di Badia Polesine e l'area produttiva in località Crocetta. La planimetria ed il progetto di tale intervento dovranno essere presentati congiuntamente al progetto definitivo dell'opera.

13. In fase di progettazione definitiva deve essere sviluppato un collegamento locale tra gli svincoli di Fratta Polesine e di Villamarzana. L'intervento di viabilità complementare dovrà prevedere la realizzazione di un raccordo fra le zone

produttive poste nel territorio compreso fra il previsto casello di Fratta Polesine e l'interconnessione con la A13. Ne consegue lo stralcio della bretella a nord della Nogara Mare in Comune di Fratta Polesine. La planimetria ed il progetto di tale intervento dovranno essere presentati congiuntamente al progetto definitivo dell'opera.

14. Deve essere realizzata una bretella di viabilità ordinaria complanare alla linea ferroviaria Rovigo Ferrara che si raccordi con la Tangenziale Ovest in luogo del previsto adeguamento della viabilità provinciale che dal casello di Villamarzana porta in Via Forlanini in Comune di Rovigo. La planimetria ed il progetto di tale intervento dovranno essere presentati congiuntamente al progetto definitivo dell'opera.

15. Deve essere realizzato un breve raccordo di viabilità complementare che preveda la costruzione di un ponte sul Collettore Padano Polesano per favorire l'accesso alla vicina zona industriale, artigianale, commerciale. La planimetria ed il progetto di tale intervento dovranno essere presentati congiuntamente al progetto definitivo dell'opera.

16. In fase di progettazione definitiva, il proponente deve individuare, in relazione al tracciato così come individuato nei precedenti punti 1-12, idonee superfici a margine del corpo stradale, ove creare volumi atti ad accogliere le acque provenienti dalla piattaforma stradale a raso, in rilevato e in viadotto, dotando gli stessi di idonei sistemi filtro.

17. In fase di progettazione definitiva il proponente deve prevedere di abbassare la quota della livelletta dell'asse stradale principale del tracciato, ed in ogni caso con un limite massimo del rilevato pari a m 6,00, al fine di limitare il più possibile l'impatto visivo sul territorio, nonché il consumo di materiale arido ed inerte per la realizzazione dei rilevati.

18. Deve essere sempre garantita l'accessibilità ai fondi, anche mediante una maggior definizione delle opere di attraversamento.

19. In fase di progettazione definitiva il proponente deve prevedere aree da destinare a parcheggi scambiatori idoneamente attrezzate e predisposte per una dotazione minima di circa 100 posti auto in corrispondenza dei caselli di Nogara Legnago - Trecenta - Rovigo Sud – Adria.

20. In fase di progettazione definitiva il proponente deve verificare e definire, anche mediante la realizzazione di traslazioni, la compatibilità e funzionalità delle Stazioni di Servizio attualmente esistenti od in fase di costruzione lungo la S.S. 434 "Transpolesana".

21. In fase di progettazione definitiva il proponente deve definire in modo puntuale le opere idrauliche, le modalità di rilascio delle acque della piattaforma stradale e le misure compensative di cui alla D.G.R.V. n° 1841/2007, in accordo con i competenti Consorzi di Bonifica ed Uffici del Genio Civile.

22. In fase di progettazione definitiva il proponente deve predisporre un adeguato programma di indagini geognostiche ai fini della valutazione dei parametri geotecnici necessari alla redazione del progetto definitivo; dovranno in tal senso

essere previsti (in numero adeguato, a idonea profondità) sondaggi geognostici del tipo a rotazione a carotaggio continuo, con prelievo di campioni indisturbati e rimaneggiati di terreno, prove SPT in foro, prove di permeabilità diretta, Vane Test in sito e altro, piezometri a tubo aperto o del tipo Casagrande per i rilievi di falda, prove penetrometriche statiche con punta piezoconica CPTU e relative prove di dissipazione; dovranno, inoltre, essere effettuate (in numero adeguato) prove geotecniche di laboratorio finalizzate alla identificazione delle proprietà dei materiali e alla valutazione dei parametri geotecnici in gioco (parametri di resistenza al taglio, di deformabilità e altro). In previsione dei possibili trattamenti di stabilizzazione dei materiali (calce, cemento) dovranno essere condotte prove integrative (prove di determinazione di solfati, sostanza organica e altro) atte a stabilirne l'idoneità.

23. In fase di progettazione definitiva il proponente dovrà, con riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, effettuare adeguate indagini geosismiche per la determinazione della velocità di propagazione delle onde di taglio nell'ambito dei primi 30 m di profondità, ai fini della valutazione dell'azione sismica.

24. In fase di progettazione definitiva il proponente dovrà porre particolare attenzione nei confronti di zone con caratteristiche geotecniche particolarmente scadenti, quali ad esempio l'attraversamento delle Valli del Menago in località Aselogna, caratterizzato dalla presenza di depositi torbosi fino a notevole profondità

25. In fase di progettazione definitiva il proponente dovrà porre particolare attenzione nei confronti degli allargamenti della sede stradale, nel tratto attualmente interessato dalla Transpolesana, tenendo in debito conto i cedimenti di tipo differenziale indotti dal nuovo carico.

26. In fase di progettazione definitiva il proponente dovrà redigere una cartografia aggiornata e dettagliata in scala opportuna con evidenziati i ricettori sensibili all'impatto acustico nonché un inventario degli stessi in conformità al D.P.R. 30.03.2004 n° 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447".

27. In fase di progettazione definitiva il proponente dovrà prevedere le simulazione modellistiche della distribuzione spaziale del rumore in funzione dell'andamento altimetrico afferente al tracciato individuato di cui ai precedenti punti 1-12 comprese le opere complementari.

28. In fase di progettazione definitiva il proponente dovrà, nella predisposizione del Piano di Mitigazione passiva sul rumore, rispettare integralmente il dettato della normativa vigente indipendentemente dall'altezza degli edifici.

29. In fase di progettazione definitiva il proponente dovrà prevedere l'utilizzo dell'asfalto drenante e fonoassorbente non solo per la pavimentazione del tracciato principale ma anche per la pavimentazione della viabilità complementare di accesso all'Autostrada.

30. In fase di progettazione definitiva il proponente dovrà prevedere il riutilizzo dei materiali di scavo in conformità alla vigente normativa in materia ed in particolare secondo le direttive della D.G.R.V. n° 80/2005 del D.Lgs 152/2006 e D.Lgs 4/2008.

31. In fase di progettazione definitiva il proponente dovrà prevedere, per quanto possibile, la contemporaneità delle attività di realizzazione dell'opera su tratte che presentino lavori di scavo e di riporto, al fine di minimizzare l'impatto sul territorio.

32. In fase di progettazione definitiva il proponente dovrà redigere un Piano di sicurezza generale ed un Piano di intervento specifico in caso di incidenti che coinvolgano mezzi con prodotti infiammabili/tossici od inquinanti con particolare attenzione per quest'ultimo, all'impatto sulla componente idrica

33. In fase di progettazione definitiva il proponente dovrà dettagliare la cantierizzazione:
    - valutando le immissioni di rumore e le vibrazioni e prevedendo la realizzazione, ove necessario, di idonee barriere fonoassorbenti provvisionali;
    - privilegiando l'utilizzo dell'asse stradale di progetto evitando il più possibile di interessare la viabilità ordinaria locale.

34. In fase di progettazione definitiva il proponente dovrà prevedere che la viabilità di servizio al cantiere non si sviluppi nelle adiacenze del Sito IT 3210016 "Palude del Brusà - Le Vallette".

35. In fase di progettazione definitiva il proponente dovrà utilizzare nella realizzazione delle fondazioni profonde per il sostegno delle opere d'arte principali accorgimenti idonei a contenere la dispersione delle miscele a base bentonitica all'interno degli strati più permeabili; per lo stoccaggio delle stesse dovranno essere usati bacini di decantazione a tenuta stagna prima dell'allontanamento finale.

36. In fase di progettazione definitiva il proponente dovrà prevedere un apposito Piano di monitoraggio relativamente agli habitat, habitat di specie e specie del sito interessato e dei corridoi ecologici intersecati nelle tre fasi previste: ante opera, costruzione e post opera, consentendo di verificare le ipotesi adottate nelle diverse fasi di progetto.

37. In fase di progettazione definitiva il proponente dovrà predisporre un Piano di Gestione e Manutenzione di tutte le aree attrezzate, aree verdi, ed aree di fitodepurazione, previste all'interno del tracciato e di competenza dell'Autostrada Nogara Mare.

38. Si prescrive che venga predisposto un rapporto sugli esiti del monitoraggio di cui al punto 83 delle presenti prescrizioni, da trasmettere alla Regione del Veneto Segreteria Ambiente e Territorio, Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità.

39. Si prescrive che venga effettuato un dettagliato monitoraggio qualitativo e quantitativo dei ricettori sensibili quali le acque sotterranee e superficiali, sia preliminarmente sia in fase di costruzione e successivamente, tramite sondaggi/piezometri in falda e misure nelle acque superficiali.

40. Tutte le aree interessate temporaneamente a vario titolo dall'infrastruttura di progetto, con particolare attenzione alle aree di cantiere e/o di stoccaggio provvisorio del materiale di scavo, dovranno essere al termine dei lavori ripristinate nello stato originario.

41. Tutti i movimenti terra e le operazioni di scavo dovranno preventivamente essere concordate con la competente Soprintendenza Archeologica, prevedendo un adeguato Piano di indagine geoarcheologica a mezzo di saggi preliminari (sondaggi, carotaggi, trincee, e cosi via).

42. Causa le caratteristiche del sottosuolo generalmente scadenti, l'altezza massima dei rilevati non dovrà superare i sei metri sul piano campagna. Laddove le condizioni geotecniche del sottosuolo non siano in grado di sopportare l'intero carico del rilevato, si dovrà procedere per fasi di carico successive (opportunamente monitorate mediante assestimetri a piastra o equivalenti), prevedendo adeguate soste fra una fase e la successiva, dando modo al terreno di migliorare le proprie caratteristiche di resistenza durante la consolidazione. Al fine di accelerare i cedimenti e di migliorare le caratteristiche geotecniche del terreno potranno essere eventualmente adottati opportuni provvedimenti, quali la realizzazione di trattamenti colonnari in ghiaia costipata o equivalenti; inoltre, i rilevati stradali dovranno essere posti ad una adeguata distanza dai fabbricati esistenti al fine di eliminare effetti negativi dovuti a cedimenti.

43. Al fine di eliminare possibili fenomeni di "attrito negativo" sui pali di fondazione in corrispondenza dei rilevati, questi ultimi dovranno essere realizzati con congruo anticipo in modo tale da consentire la preventiva consolidazione del sottosuolo.

44. Ogni eventuale modifica del Progetto rispetto al Preliminare esaminato dovrà essere oggetto di apposita Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE e secondo le modalità riportate delle D.G.R.V. 3173/2006 anche in riferimento agli effetti cumulativi che possano manifestarsi.

45. Il progetto definitivo, in ordine all’art. 182 ultimo comma del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., è soggetto a verifica di ottemperanza, anche da parte della competenti strutture della Regione Veneto.

46. Per quanto riguarda la compensazione ambientale si ritiene di individuare un importo totale pari allo 0,5% del costo totale delle opere da destinare in accordo con il Concedente:
    - alla valorizzazione di beni architettonici e culturali interessati dal tracciato o lambiti dal progetto della Autostrada;
    - ad interventi di sistemazione e riqualificazione fluviale;
    - alla realizzazione di un Parco Archeologico in Comune di Crespino, considerata l'elevata probabilità di ritrovamento di significativi reperti, ovvero in altri siti da concordarsi con la competente Soprintendenza Archeologica;
    - alla realizzazione di itinerari ciclabili a valenza comunale e sovracomunale.

47. Sia apportata una parziale modifica del tracciato della bretella di collegamento fra il casello di Casaleone e la S.R. 10 “Padana inferiore”, che preveda la riqualifica in sede di Via Oppi e l’eliminazione di un tratto in nuova sede, nella parte più prossima al casello. La planimetria ed il progetto della modifica dovranno essere presentati congiuntamente al progetto definitivo dell’opera.

48. Sia realizzato un ulteriore tratto di viabilità complanare all’autostrada, a nord della stessa, a cavallo dei territori comunali di Villa Bartolomea e Castagnaro. La planimetria ed il progetto del tratto di viabilità complanare dovranno essere presentati congiuntamente al progetto definitivo dell’opera.

49. Sia realizzato un tratto di pista ciclabile fra Villa Bartolomea e la località Carpi lungo il tracciato della ex S.S. 499. La planimetria ed il progetto del tratto di pista ciclabile dovranno essere presentati congiuntamente al progetto definitivo dell’opera.

50. Relativamente alla parte terminale sud dell’opera complementare di collegamento con il plesso ospedaliero di Trecenta, a sud del ponte sul Canalbianco sia previsto il collegamento sino a Via Gorgo Spino in Comune di Bagnolo di Po; ad ovest si riqualifichi Via Guerrina in Comune di Trecenta fino alla rotatoria di Via Manzoni per l’accesso all’abitato; a nord del ponte sul Canalbianco si riqualifichi una strada esistente allo scopo di collegare la nuova infrastruttura stradale alla esistente banchina di Canda sull’idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco. La planimetria ed il progetto di tali interventi dovranno essere presentati congiuntamente al progetto definitivo dell’opera.

51. Nel territorio dei tre Comuni di San Bellino, Castelguglielmo e Canda, sia eliminato un tratto di nuova viabilità complementare a nord dell’autostrada in quanto oggetto di altro intervento urbanistico e sia previsto altresì: un tratto di complanare a sud dell’autostrada tra il nuovo svincolo autostradale e Via Zanella in Comune di San Bellino; l’adeguamento del sottopasso ciclopedonale di Via Zanella stessa per il collegamento al locale cimitero; l’adeguamento di Via Grisetta a sud dell’autostrada nei Comuni di Canda e Castelguglielmo. La planimetria ed il progetto di tali interventi dovranno essere presentati congiuntamente al progetto definitivo dell’opera.

52. Sia inserito un nuovo sottopasso ciclopedonale in Via Basse in Comune di Fratta Polesine e sia realizzato un breve tratto di viabilità complementare a nord dell’autostrada, già previsto in nuova sede, con l’adeguamento della preesistente SP24. La planimetria ed il progetto di tali interventi dovranno essere presentati congiuntamente al progetto definitivo dell’opera.

53. Siano realizzati due nuovi attraversamenti ciclopedonali di collegamento fra il centro abitato di Arquà Polesine e le località di Granze e Cornè, che rimangono a nord dell’autostrada. La planimetria ed il progetto di tali interventi dovranno essere presentati congiuntamente al progetto definitivo dell’opera.

54. Sia realizzato un nuovo sottopasso ciclopedonale in corrispondenza alla strada denominata “Argine dei frati” al confine fra i Comuni di Villanova Marchesana e Adria. La planimetria ed il progetto di tale intervento dovranno essere presentati congiuntamente al progetto definitivo dell’opera.

55. Il progetto definitivo deve stralciare la realizzazione della bretella “Adria - E55 Nuova Romea”, limitando il tracciato al casello di Adria stesso con le sole predisposizioni planimetriche che possano consentire un eventuale futuro collegamento.

56. Il progetto definitivo deve prevedere lo studio di tutta la viabilità complementare supportato da una valutazione degli effetti ambientali sia in fase di cantierizzazione che a regime.

57. Il progetto definitivo deve prendere a riferimento i valori di qualità dell’aria di cui al DM60/02 per gli anni che vanno dal 2005 fin al periodo immediatamente precedente la presentazione del progetto definitivo, relativi al sistema delle centraline esistenti gestite da ARPA Veneto. Tale periodo dovrà costituire la base per le simulazioni degli effetti delle emissioni degli autoveicoli sulla componente atmosfera dell’opera di progetto al momento della presentazione del definitivo e successivamente ogni 5 anni per due volte consecutive. Particolare attenzione si dovrà volgere al PM2,5 in base ai nuovi limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE. Dovrà essere presentato un Protocollo Operativo tra Regione Veneto e Concessionaria, in coerenza con quanto previsto dei Piani di Azione di cui all’art. 24 della Direttiva 2008/50/CE, che contenga provvedimenti efficaci per intervenire, relativamente alle competenze di ciascun soggetto firmatario del Protocollo, affinché si riduca il rischio di superamento dei valori limite, valori obiettivo e soglie di allarme di cui agli allegati VII, XI e XIV della Direttiva 2008/50/CE.

58. Il progetto definitivo deve contenere un piano dettagliato di approvvigionamento cave che tenga conto prioritariamente di quelle già esistenti ed autorizzate, limitando al massimo l’apertura di nuove cave di prestito. Le cave di prestito non dovranno prevedere la coltivazione sotto falda.
All’interno del piano sopra citato si dovrà considerare la possibilità di utilizzare sia eventuali inerti derivanti dalla realizzazione di altre opere sia materie prime seconde di scarti industriali sia scorie pesanti da processi di incenerimento (termovalorizzatori).

59. Il progetto definitivo deve verificare, relativamente ai nuovi tratti, che l’opera risulti in sicurezza idraulica in relazione alle aree di rischio idraulico individuate dai Piani di Bacino; l’opera non dovrà costituire problemi di rischio idraulico a monte o a valle della stessa.

60. Il progetto definitivo deve subordinare l’apertura e il completamento del tratto nell’area di attestazione del Casello Nogara Est al completamento della variante alla rete stradale attuale (S.S. n. 12 "dell'Abetone e del Brennero”).

61. Il progetto definitivo deve sviluppare tutti gli interventi di carattere generale e locale indicati dal proponente nello Studio di Impatto Ambientale e nella risposta alla richiesta di integrazioni della Commissione, predisponendo un progetto unitario e organico di ricucitura del territorio; in particolare si dovranno introdurre nel progetto elementi di mitigazione e di compensazione (viabilità complementari, percorsi ciclo-pedonali, ecc…) in accordo con gli Enti territoriali di competenza ed i Consorzi di Bonifica.

62. Il progetto definitivo deve dettagliare la cantierizzazione:
    - specificando la quantità e la qualità delle immissioni in atmosfera degli inquinanti e delle polveri e le misure per evitare superamenti, imputabili alle attività di cantiere, dei valori previsti dalla normativa vigente;
    - analizzando il rumore e le vibrazioni dei cantieri, verificando nei ricettori sensibili più vicini ai cantieri il rispetto dei limiti differenziali;
    - descrivendo compiutamente la movimentazione degli inerti afferenti al cantiere, la provenienza del materiale, le modalità di realizzazione dei rilevati e degli scavi (trincee e gallerie), l'invio a discarica;
    - individuando i consumi idrici della fase di cantiere, predisponendo un piano di approvvigionamento idrico che indichi le relative fonti e che sia compatibile con le risorse disponibili;
    - specificando la quantità e qualità degli scarichi idrici di tutte le acque di lavorazione, delle acque di lavaggio piazzali, delle acque di prima pioggia per ciascuna delle aree di cantiere;
    - prevedendo un sistema di collettamento finalizzato ad allontanare le acque inquinate da oli, carburanti e altri inquinanti dai cantieri ed il loro convogliamento in appositi siti di trattamento, con le necessarie volumetrie di accumulo, per il loro corretto trattamento, al fine di non inquinare le falde e la rete idrica superficiale;
    - specificando le aree destinate allo stoccaggio temporaneo del terreno vegetale e le procedure atte a mantenerne nel tempo la vegetabilità;
    - si dovranno evitare fenomeni di intorbidimento dell'acqua, nonché versamenti di inquinanti e variazioni delle caratteristiche idrodinamiche delle stesse;
    - i passaggi per la fauna dovranno essere ubicati in corrispondenza delle interferenze del tracciato con i corridoi ecologici;
    - dovrà essere previsto che la viabilità di servizio al cantiere non si sviluppi nelle adiacenze del SIC/ZPS "Palude del Brusà- Le Vallette".

63. Il progetto definitivo deve approfondire lo studio degli effetti diretti ed indiretti dell'opera autostradale (comprese le opere complementari e quelle per il drenaggio e la sicurezza idraulica della stessa autostrada) sull'intero sistema idrografico e di bonifica dei bacini e sottobacini attraversati (compresi sia l'intera estensione della rete principale verso valle sia il sistema minore di drenaggi di bonifica e della rete consortile secondaria e terziaria) e assicurare la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e la ricostituzione di zone umide per la fitodepurazione e di laminazione delle piene.

64. Il progetto definitivo deve prevedere l'incremento di aree di fitodepurazione, realizzando anche porzioni boscate con essenze autoctone. Nel progetto definitivo dovrà essere sviluppato il sistema delle vasche di sicurezza delle acque di piattaforma dimensionandole con gli opportuni margini di sicurezza.

65. Il progetto definitivo deve assicurare la continuità delle acque di superficie della rete minore, laddove queste attraversino il sedime autostradale, con manufatti o con la formazione di corpi drenanti, costituiti da materiale inerte, disposti lungo l'asse originario, da concordare con i competenti Consorzi di Bonifica.

66. Il progetto definitivo deve integrare le caratteristiche delle interferenze idrauliche per tutti gli attraversamenti idraulici individuati, producendo una tabella riepilogativa in cui siano riportati:
    - la tipologia del corpo idrico attraversato, la tipologia dell'attraversamento, le quote di piena e i corrispondenti franchi idraulici;
    - nel caso di attraversamento con manufatti scatolari, il grado di riempimento e la verifica che essi non vadano in pressione.

67. Il progetto definitivo deve assicurare corridoi protetti di attraversamento per la fauna, in numero, forma e dimensioni adeguati.

68. Il progetto definitivo deve prevedere la redazione di un progetto e la realizzazione di una sistemazione a verde delle aree di pertinenza dell'opera, con la finalità di filtro e di mitigazione visiva dell'opera ed inoltre con la finalità di ripristinare e ricostruire corridoi ecologici da predisporre in accordo con i competenti uffici dell'A.R.P.A.V. Il rapporto fra area verde (comprensiva delle fasce tampone boscate, aree reliquate, etc.) e superficie asfaltata non dovrà essere inferiore al 25%.

69. Il progetto definitivo deve approfondire lo studio del rumore e delle vibrazioni emessi dal traffico (nell'infrastruttura e nella viabilità locale) in fase di esercizio, verificando i livelli, che potranno prodursi nei ricettori sensibili nelle condizioni più critiche, ed adottando tutte le misure per evitare il superamento dei valori previsti dalla normativa vigente.

70. Il progetto definitivo, laddove si determinasse la necessità di contenere l'impatto acustico mediante barriere fono-assorbenti, deve prevedere barriere acustiche dotate di opportune opere a verde di mascheramento delle strutture al fine di mitigare ulteriormente l'impatto visivo o con tecniche e materiali che abbiano un elevato effetto mimetico.

71. Il progetto definitivo deve prevedere sovrappassi e sottopassi (con altezza fino a m. 5 ove è necessario consentire il transito di mezzi agricoli) o studiare microvarianti al tracciato in grado di mantenere il collegamento tra aree agricole, già funzionalmente connesse, tra infrastrutture (strade, canali di irrigazione) e tra centri abitati a carattere rurale.

72. Nella fase di cantiere si dovranno ricondurre i valori di emissione delle polveri entro limiti di normativa, in considerazione che quelli indicati nello studio presentato appaiono, per ammissione dello stesso Proponente, eccessivamente elevati; sarà quindi necessario provvedere ad adottare tutti i provvedimenti utili al riguardo.

73. Nella fase di cantiere si dovranno prevedere, nella fase di realizzazione dei viadotti, le necessarie misure atte ad assicurare che le attività di perforazione e di esecuzione delle fondazioni di pile e spalle non determinino l'insorgere del rischio di diffusione di sostanze inquinanti, dovute ai fluidi di perforazione, nelle falde superficiali.

74. Si dovrà garantire il più possibile l'efficienza della viabilità locale già in fase di cantiere.

75. Nella fase di cantiere si dovrà anticipare, per quanto possibile, la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale rispetto alla realizzazione dell'infrastruttura, ove queste non interferiscano con le attività di cantiere.

76. Nella fase di cantiere si dovranno utilizzare dei mezzi di cantiere omologati che rispondano alla normativa più recente per quanto riguarda le emissioni di rumore e di gas di scarico e si dovrà adottare la stabilizzazione delle piste di cantiere anche con leganti.

77. Il proponente nella redazione del progetto definitivo dovrà predisporre un Progetto di Monitoraggio Ambientale, secondo le Linee Guida redatte dalla Commissione Speciale VIA, a partire dalle informazioni riportate nello Studio di Impatto Ambientale e sue successive integrazioni, da concordare con l'Arpav in particolare per l'individuazione dei recettori sensibili (abitazioni, aree di interesse naturalistico, ecc.). Il monitoraggio della qualità dell'aria nella situazione ante, in corso e post operam, sia esteso anche alla viabilità complementare ed alle aree interessate dai caselli, nelle condizioni di traffico più cautelative e considerando gli impatti cumulativi, soprattutto con riferimento ai recettori ubicati in prossimità dei punti sui quali, in base alle previsioni contenute nel SIA, potrebbe determinarsi il rischio di un superamento dei limiti.

78. Il proponente nella redazione del progetto definitivo dovrà predisporre quanto necessario per adottare, entro la consegna dei lavori, un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (Regolamento CE 761/2001).

79. Siano sempre verificati, in fase di progettazione definitiva ed esecutiva, gli aspetti estetici dei manufatti e vengano adeguatamente studiate le modalità del loro inserimento nel paesaggio. In particolare questo concetto deve essere applicato nel:
    - progettare le barriere antirumore, tenendo conto che il paesaggio della pianura (per le condizioni di ampia intervisibilità che la sua morfologia in alcuni casi consente, oltre che per l'edificato) presenta spesso un valore storico-ambientale diffuso.;
    - prestare particolare cura alle forme ed alle superfici di pile e spalle ed alla loro naturalizzazione (piantumazioni, mascheramenti);
    - verificare ed omogeneizzare le luci dei viadotti, le sezioni delle pile e le opere di sostegno al fine di favorire l'inserimento architettonico e paesaggistico;
    - prevedere sempre un'ampiezza delle luci di riva per il mantenimento quando non l'ampliamento delle fasce ripariali, atte a costituire corridoi ecologici.

80. Preliminarmente alla redazione del progetto definitivo siano avviate le verifiche archeologiche preventive secondo modalità che dovranno essere concordate con la Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto.

81. Preventivamente all'apertura del cantiere e dopo l'esecuzione dello scotico, venga effettuata lungo il tracciato dell'opera in progetto un'accurata ricognizione di superficie. Sulla base dei risultati di tale operazione preventiva potranno essere richiesti dalla competente Soprintendenza sondaggi di accertamento in aree indiziate ed eventuali scavi archeologici in estensione di preesistenze antiche individuate.

82. Tutti gli interventi che comportano opere di scavo dovranno essere effettuati con assistenza archeologica. Nel caso siano individuate preesistenze antiche, potranno essere richieste dalla Soprintendenza competente indagini archeologiche in estensione.

83. Tutte le operazioni di indagine preventiva, di assistenza archeologica ed, eventualmente, di scavo archeologico dovranno essere effettuate da operatori qualificati di provata competenza nel settore specifico, con oneri che non potranno gravare sulla competente Soprintendenza, la quale si riserva la direzione scientifica degli interventi archeologici, nonché l'emissione di ulteriori provvedimenti di tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004.

84. Nel comune di Villamarzana al fine di salvaguardare il complesso monumentale Villa Cagnoni-Boniotti dovrà essere modificato il tracciato della viabilità complementare prevista nel progetto, escludendo ogni intervento nelle aree censite a Fg. 9 mappali n. 40-41-42-56-57.

85. Nel comune di Canda l'ampliamento della sede dell'attuale S.S. 434 Transpolesana dovrà essere sul lato nord, anziché sul lato sud, al fine di non interferire con la conservazione in sito dell'Oratorio della Madonna dei Cuori.

86. In sede di redazione del progetto esecutivo dovranno essere studiate e descritte le modalità di intervento da adottare al fine di garantire la stabilità strutturale dell'Oratorio della Madonna dei Cuori e di non pregiudicarne ulteriormente la percezione e il decoro.

87. Per quanto attiene alla qualità architettonica e all'inserimento paesaggistico dei nuovi manufatti (ponti e viadotti) previsti dal progetto, dovranno essere definiti preliminarmente alla redazione del progetto esecutivo i criteri di impostazione del progetto architettonico, integrando in tal senso il progetto tecnico dei manufatti.

88. La progettazione architettonica delle eventuali barriere antirumore dovrà essere curata oltre che sotto l'aspetto acustico anche sotto l'aspetto architettonico, curando il rapporto con il paesaggio circostante e l'impatto sulle preesistenze architettoniche.

89. Il progetto architettonico e la relazione paesaggistica dovranno essere prodotti ai fini delle valutazioni riguardanti la prescritta autorizzazione paesaggistica in sede di approvazione del progetto definitivo.

90. La Regione Veneto dovrà inserire nel bando di gara di concessione, che verrà pubblicato successivamente all'approvazione del Progetto preliminare da parte del CIPE, tra gli elementi di valutazione delle offerte il riconoscimento di un canone di concessione da parte del concessionario, che dovrà essere corrisposto dallo stesso alla Regione Veneto ed all'ANAS S.p.A., ciascuno per la quota di propria spettanza, in proporzione alle rispettive estese chilometriche

91. la Regione Veneto dovrà corrispondere ad ANAS S.p.A., in proporzione alle estese chilometriche di rispettiva competenza, gli eventuali proventi disciplinati dall'Art. 7 della L.R. 15/2002 e richiamati nell'Allegato (G) della bozza di convenzione da porre a base di gara

92. La Regione Veneto dovrà nominare nella commissione di gara, che verrà istituita per l'individuazione del concessionario, un rappresentante che verrà designato da ANAS S.p.A..

93. La Regione Veneto dovrà tenere costantemente informata ANAS S.p.A. sullo svolgimento della procedura

PARTE II

RACCOMANDAZIONI

a. Individuare lotti funzionali esecutivi da realizzare e porre in esercizio anche prima del completamento dell'opera.

b. Evitare per quanto possibile la realizzazione di manufatti sotto il piano campagna attesa la presenza di falde superficiali. Qualora ciò non fosse possibile, dovranno essere utilizzate idonee paratie di sostegno degli scavi, dotate di adeguati contrasti in testa (puntoni) e immorsate (per contrastare le sottopressioni) in corrispondenza di livelli coesivi impermeabili presenti in profondità ovvero, in assenza di questi ultimi, dotate di idoneo tappo di fondo realizzato artificialmente, in modo tale da non interferire con le falde circostanti ed eliminando eventuali possibili effetti negativi sui fabbricati circostanti. Nell'ipotesi di paratie vibroinfisse, si dovrà porre attenzione alla distanza dai fabbricati medesimi.

c. Il realizzatore dell'infrastruttura acquisisca, per le attività di cantiere, dopo la consegna dei lavori, la Certificazione Ambientale ISO 14001 o la Registrazione di cui al Regolamento CE 761/2001 (EMAS).

d. Il progetto definitivo preveda, per quanto riguarda il ripristino della vegetazione, l'impiego di specie appartenenti alle serie autoctone, prevedendo eventualmente la raccolta in loco di materiale per la propagazione (sementi, talee, ecc.) al fine di rispettare la diversità biologica (soprattutto in prossimità di aree protette), avvalendosi del Servizio Forestale della Regione e dell'A.R.P.A.V, e preveda la produzione di materiale vivaistico presso vivai specializzati che ne assicurino l'idoneità all'uso anche in condizioni ambientali difficili (terreni di riporto di scadente qualità, ecc.).

e. In fase di progettazione definitiva, siano verificate le interferenze del tracciato con i perimetri delle aziende agricole al fine di salvaguardarne quanto più possibile l'integrità e la funzionalità e siano delineate le eventuali azioni di mitigazione e/o compensazione.

f. Sia prevista per la segnaletica orizzontale l'utilizzo di tecniche che massimizzino la visibilità anche in condizioni di nebbia.

g. Venga realizzata prima dell'inizio dei lavori una rete di collegamento tra i fossati di prima e seconda raccolta che risultano interrotti dalla sovrapposizione della nuova opera alle esistenti (con particolare riguardo alla Transpolesana).

10A13193

DELIBERAZIONE 22 luglio 2010.

Programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001). Acquedotto Gela-Aragona - modifica soggetto aggiudicatore (CUP J17H02000080004). (Deliberazione n. 75/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevede che gli interventi medesimi siano ricompresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), e s.m.i. e visti, in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi», e specificatamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'«attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che all'allegato 3 include l'«Acquedotto: Gela-Licata-Aragona e nuovo serbatoio di San Leo»;

Vista la delibera 19 dicembre 2002, n. 136 (*Gazzetta Ufficiale* n. 122/2003), con la quale questo comitato ha assegnato all'intervento «lavori di rifacimento dell'Acquedotto Gela-Aragona» - del costo complessivo di 89,21 milioni di euro - un finanziamento di 53,57 milioni di euro, in termini di volume di investimento, a valere sui fondi di cui all'art. 13 della citata legge n. 166/2002, in particolare imputando l'onere relativo, in quanto a 27 milioni di euro, sul limite di impegno quindicennale decorrente dal 2003 ed, in quanto a 26,57 milioni di euro, sul limite di impegno decorrente dal 2004;

Vista la nota 4 maggio 2010, prot. n. 19350 , con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto di prendere atto dell'avvenuta variazione del soggetto aggiudicatore, anche ai fini dell'accensione e/o erogazione dei mutui relativi ai finanziamenti assegnati all'opera in discorso;

Considerato che, a seguito dell'inserimento dell'intervento relativo all'«Acquedotto Gela-Aragona» nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla delibera n. 121/2001, il Commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia è stato individuato dal presidente della giunta regionale della Sicilia quale soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002;

Considerato che il decreto del presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 2006, n. 1 (GURS n. 22/2006) ha trasferito, a partire dal 31 dicembre 2006, le competenze attribuite al Commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque della menzionata regione;

Considerato che, conseguentemente, con delibera n. 52/2007, questo Comitato aveva approvato la variazione del soggetto aggiudicatore, individuandolo nell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque della Regione Siciliana, e indicando il termine del 31 dicembre 2009 per l'ultimazione e la messa in esercizio dell'opera;

Preso atto che, per le motivazioni specificate nella relazione istruttoria, i lavori di rifacimento dell'Acquedotto Gela-Aragona non sono stati ancora ultimati e che dal 1° gennaio 2010, ai sensi dell'art. 9 della L.R. Siciliana n. 19/2008, è stata soppressa l'Agenzia regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana;

Preso atto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti indica come nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 15 febbraio 2011;

Su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. Il nuovo soggetto aggiudicatore per l'opera «Acquedotto Gela-Aragona» è individuato nell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana.

2. Il Ministero istruttore provvederà a monitorare l'avanzamento dei lavori.

Roma, 22 luglio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze foglio n. 287

10A13194

DELIBERAZIONE 22 luglio 2010.

Programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001). Acquedotto Favara di Burgio – modifica soggetto aggiudicatore (CUP J17H02000090004). (Deliberazione n. 76/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevede che gli interventi medesimi siano ricompresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), e s.m.i. e visti, in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi», e specificatamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'«Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che all'allegato 3 include l'«Acquedotto Favara di Burgio»;

Vista la delibera 19 dicembre 2002, n. 137 (*G.U.* n. 122/2003), con la quale questo Comitato ha assegnato all'intervento «lavori di rifacimento dell'Acquedotto Favara di Burgio», del costo complessivo di 65,90 milioni di euro, un contributo di 39,56 milioni di euro, in termini di volume di investimento, a valere sui fondi di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, in particolare imputando l'onere relativo sul limite di impegno quindicennale decorrente dall'anno 2003, in quanto a 20 milioni di euro, e, per i residui 19,56 milioni di euro, sul limite di impegno decorrente dal 2004;

Vista la nota 4 maggio 2010, n. 19350, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto di prendere atto dell'avvenuta variazione del soggetto aggiudicatore anche ai fini dell'accensione e/o erogazione dei mutui relativi ai finanziamenti assegnati all'opera in discorso;

Considerato che, a seguito dell'inserimento dell'intervento relativo all'«Acquedotto Favara di Burgio» nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla delibera n. 121/2001, il Commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia era stato individuato dal Presidente della Giunta regionale della Sicilia quale soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002;

Considerato che il decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 2006, n. 1 (GURS n. 22/2006) ha trasferito, a partire dal il 31 dicembre 2006, le competenze attribuite al Commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque della menzionata Regione;

Considerato che conseguentemente con delibera n. 53/2007, questo Comitato aveva approvato la variazione del soggetto aggiudicatore individuandolo nell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque della Regione Siciliana, e indicando altresì il termine del 31 dicembre 2008 per l'ultimazione e la messa in esercizio dell'opera;

Preso atto che i lavori di rifacimento dell'Acquedotto Favara di Burgio sono stati ultimati in data 14 settembre 2008 e che dal 1° gennaio 2010, ai sensi dell'art. 9 della L.R. Siciliana n. 19/2008, è stata soppressa l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, le cui funzioni e compiti sono stati trasferiti all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana;

Su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

Il nuovo soggetto aggiudicatore per l'opera «Acquedotto Favara di Burgio» è individuato nell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana.

Roma, 22 luglio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 286.

10A13195

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

DECRETO 5 ottobre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «DI NI ANTRI - Soc. Coop.», in Bolzano e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE ALL'INNOVAZIONE, INFORMATICA, LAVORO, COOPERATIVE, FINANZE E BILANCIO

L'assessore all'innovazione, informatica, lavoro, cooperative, finanze e bilancio prende atto dei seguenti atti normativi, provvedimenti e fatti:

L'art. 2545-*terdecies* del codice civile prevede, in caso di insolvenza della società, la liquidazione coatta amministrativa.

Gli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche disciplinano la liquidazione coatta amministrativa.

La legge 17 luglio 1975, n. 400, definisce le norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa per gli enti cooperativi.

Gli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 «La nuova disciplina sulla vigilanza sugli enti cooperativi», prevedono la liquidazione coatta amministrativa.

La Giunta provinciale con deliberazione del 14 dicembre 2009, n. 2893, ha delegato l'assunzione dei provvedimenti in merito agli enti cooperativi, che sono stati trasferiti dalla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, alla Provincia od alla Giunta provinciale, ad eccezione di quelli di natura generale, ai componenti la Giunta provinciale stessa, in ragione ed in conformità al riparto degli affari operato dal Presidente della Provincia, ai termini dell'art. 52, dello statuto di autonomia.

La relazione di revisione ordinaria terminata il 15 luglio 2010 della cooperativa «DI NI ANTRI soc. coop.», con sede a Bolzano, via Armando Diaz, 12, svolta da Lega provinciale Cooperative Bolzano a mezzo dei revisori incaricati dott.ssa Monica Devilli e Giulia Ricci, contiene la indicazione che dalla revisione sono emerse gravi irregolarità gestionali nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria gravemente compromessa.

Con la citata relazione di revisione l'autorità di revisione ha chiesto che per la citata cooperativa venga disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

L'ufficio provinciale sviluppo della cooperazione ha con propria lettera del 22 luglio 2010 comunicato alla cooperativa sopra indicata l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa, dando nel contempo alla stessa un termine di quindici giorni per presentare eventuali osservazioni. Alla scadenza del termine non è pervenuta alcuna osservazione.

In base alla documentazione disponibile, si ravvisano gli estremi per la messa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile della cooperativa «DI NI ANTRI soc. coop.».

Vista la ridotta dimensione della cooperativa e visto che in base alla documentazione disponibile non risultano immobili in proprietà della stessa né debiti sorretti da ipoteche e alla luce della presumibile ridotta complessità della procedura, non vi è l'opportunità di nominare il comitato di sorveglianza di cui all'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche.

Decreta

1) di disporre, per motivi citati in premessa, la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «DI NI ANTRI soc. coop.» (C.F. 02631810211), con sede a Bolzano, via Armando Diaz, 12, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*terdecies* del codice civile e agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche;

2) di disporre la nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Luca Palatiello, con ufficio a Bolzano, via Cesare Battisti, 16;

3) di non disporre la nomina del comitato di sorveglianza;

4) avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l'autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione;

5) il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonché nel Bollettino ufficiale della Regione.

Bolzano, 5 ottobre 2010

L'assessore: BIZZO

10A12828

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 2 luglio 2010.

Approvazione dello Statuto della Scuola per l'istruzione a distanza (IaD).

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata emanato con decreto rettorale 10 marzo 1998 e pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1998 ed entrato in vigore il 17 aprile 1998;

Visto il D.R. n. 2214 del 3 agosto 2000 di istituzione del Centro di spesa autonomo della Scuola per l'istruzione a distanza (IaD);

Vista la delibera del C.d.A. del 26 aprile 2010 con la quale viene modificato lo Statuto della Scuola;

Decreta:

È approvato lo statuto della Scuola per l'istruzione a distanza (IaD) secondo il testo di seguito riportato:

Art. 1.

Istituzione e finalità della Scuola

1. È istituita la Scuola per i corsi di studio a distanza. La Scuola è denominata «Scuola IaD».

2. Le finalità della Scuola sono:

a) la promozione della conoscenza del modello insegnamento-apprendimento a distanza;

b) la realizzazione di corsi di studio a distanza, compresi quelli per l'apprendimento permanente;

c) la formazione di personale specializzato nelle metodologie e tecnologie della didattica a distanza;

d) la ricerca sui modi, forme e mezzi della comunicazione didattica.

3. La Scuola svolge compiti scientifici, didattici e di servizio e assicura le competenze metodologiche e tecnologiche precipue dell'istruzione a distanza.

4. Con l'approvazione delle facoltà interessate ed in collaborazione con le stesse anche con riferimento alla docenza, la Scuola può progettare, realizzare, coordinare e gestire corsi, di studio ed altre iniziative di formazione, nel rispetto della normativa nazionale e dello Statuto d'Ateneo in materia di ordinamento didattico universitario e di accreditamento dei corsi di studio a distanza.

5. La Scuola svolge attività di ricerca in collaborazione con i Dipartimenti e i Centri dell'Ateneo e con soggetti pubblici e privati sulla base di convenzioni, contratti od accordi.

6. La Scuola ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, nonché finanziaria, amministrativa e contabile, compresa l'autonomia di spesa.

Art. 2.

Organi

1. Sono organi della Scuola:

a) il Presidente;

b) il consiglio della Scuola;

c) il direttore;

d) il comitato di gestione;

e) il collegio didattico-scientifico.

Art. 3.

Presidente

1. La carica di Presidente spetta al rettore o ad un suo delegato.

2. Il Presidente sovrintende e vigila sulla regolare attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio in materia di attività didattica, scientifica e di servizio della Scuola e sul regolare svolgimento delle stesse attività. Il Presidente ha la rappresentanza della Scuola.

Art. 4.

Consiglio della Scuola

1. Il consiglio è presieduto dal rettore o da un suo delegato. Esso è composto da due docenti di ruolo designati da ciascun. preside di facoltà, dal direttore, dal vicedirettore e da cinque docenti che prestano servizio presso la Scuola, nominati dal rettore. Hanno altresì diritto di partecipare alle sedute, con voto deliberativo, i presidi e il direttore amministrativo.

2. Il consiglio è convocato dal presidente almeno due volte l'anno.

3. Il consiglio delibera ogni anno il progetto formativo e scientifico e il relativo piano delle attività della Scuola; quest'ultimo contiene gli indirizzi, i criteri e le priorità anche in ordine alla gestione amministrativa e finanziaria della Scuola. In particolare:

a) determina i contenuti dei titoli di studio, culturali e professionali e delle iniziative di aggiornamento, di perfezionamento, di formazione e specializzazione professionale, che possono esser conseguiti tramite corsi a distanza;

b) vaglia ai fini del coordinamento dell'offerta formativa complessiva e con riguardo ai fabbisogni stimati, le proposte istitutive di corsi di studio presentate dalle strutture didattiche e scientifiche o da gruppi di docenti dell'Università; le proposte assicurano la disponibilità delle competenze disciplinari, dei mezzi e delle risorse necessarie per la realizzazione e la gestione dei corsi;

c) delibera l'attivazione dei corsi di studio, compresi quelli definiti con la collaborazione di soggetti pubblici e privati;

d) delibera le forme di validazione e certificazione dei corsi di studio attivati.

Art. 5.

Direttore

1. Il direttore della Scuola è nominato dal rettore tra i componenti del consiglio, previo parere del senato accademico e del consiglio di amministrazione. in caso di assenza o impedimento, è sostituito da un vicedirettore, nominato dal rettore.

2. Il direttore svolge funzioni di iniziativa, di promozione e di gestione della Scuola IaD nell'ambito delle deliberazioni adottate dal consiglio e dal comitato di gestione; in particolare:

a) istruisce il progetto formativo e scientifico e il relativo piano delle attività della Scuola e gli altri atti da sottoporre alla deliberazione del consiglio;

b) dispone tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili della Scuola in attuazione delle deliberazioni del consiglio, coadiuvato da un segretario amministrativo, che ne controfirma gli atti e ne assume in solido la responsabilità;

c) attesta ed autorizza tutti gli atti di gestione, compresi quelli inerenti la liquidazione delle spese;

d) cura la gestione dei beni e dei servizi, nonché l'organizzazione del lavoro della Scuola;

e) adotta in casi straordinari di necessità ed urgenza atti di competenza del comitato di gestione, che sottopone senza indugio alla ratifica di quest'ultimo.

Art. 6.

Comitato di gestione

1. Il comitato di gestione è composto dal direttore, che lo presiede, dal vicedirettore e da sei membri proposti dal direttore, approvati dal consiglio della Scuola e nominati dal rettore.

Partecipa alle sedute, con funzioni di segretario verbalizzante, il segretario amministrativo della Scuola IaD.

2. Enti pubblici e privati che assicurano sostegno finanziario alla realizzazione delle attività detta Scuola possono chiedere che faccia parte del comitato di gestione, con voto consultivo, un proprio rappresentante specialista di metodologie e di tecnologie congrue con le finalità della Scuola.

3. Spetta al comitato di gestione:

a) deliberare in ordine all'utilizzazione dei fondi assegnati alla Scuola;

b) deliberare in ordine all'uso dei beni in dotazione alla Scuola;

c) approvare la stipula delle convenzioni e contratti d'interesse della Scuola;

d) dettare criteri in ordine all'utilizzazione del personale;

e) deliberare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;

f) ratificare i provvedimenti adottati dal direttore in casi straordinari di necessità e d'urgenza.

Art. 7.

Collegio didattico-scientifico

1. Il collegio didattico-scientifico e composto da 15 docenti eletti tra i direttori di master a distanza e i responsabili di insegnamento nei corsi di laurea a distanza presso la Scuola Iad.

2. Sono membri di diritto del collegio didattico-scientifico i presidenti dei corsi di laurea a distanza.

3.Il collegio didattico-scientifico elegge al suo interno il suo presidente, che lo convoca almeno cinque volte l'anno, ed il vicepresidente.

4. Il collegio didattico-scientifico cura la progettazione e la realizzazione delle attività e delle iniziative della Scuola. In particolare:

a) fissa le linee di ricerca e le modalità di sperimentazione didattica per le attività scientifiche;

b) delibera la partecipazione a bandi e cura lo svolgimento di progetti e commesse di ricerca e di formazione;

c) coordina e cura la gestione dell'offerta formativa, deliberata dal consiglio;

d) determina, sentito il nucleo di valutazione, indicatori e standard di valutazione (efficacia, efficienza ed economicità) delle metodologie e delle tecnologie adottate;

e) vigila sulla qualità delle attività e delle iniziative scientifiche e didattiche svolte.

Art. 8.

Oneri amministrativi e tecnici

1. La Scuola assolve i compiti amministrativi, tecnici e di segreteria studenti e assume gli altri oneri che attengono al funzionamento della Scuola medesima. L'utilizzazione del personale amministrativo e tecnico è disciplinato con regolamento deliberato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Risorse finanziarie

1. Il 90% delle somme derivanti dalle iscrizioni ai corsi di studio a distanza attivati dalla Scuola in proprio o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati e da eventuali convenzioni od accordi e contratti è destinato al funzionamento della Scuola. Il 10% delle somme predette è destinato al bilancio dell'Università.

2. Le somme di pertinenza della Scuola IaD sono trasferite dalla ragioneria dell'Università alla segreteria amministrativa della Scuola.

3. La Scuola si avvale della collaborazione dei docenti e del personale amministrativo e tecnico dell'Università. Detta collaborazione può essere remunerata, entro i limiti di bilancio della Scuola, sulla base dell'attività svolta, nella misura fissata con regolamento deliberato dal senato accademico, su parere conforme del consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Risorse umane

1. Per far fronte ai suoi oneri scientifici, didattici e di servizio, riferiti alle competenze professionali proprie della educazione a distanza, dell'e-Learning e del Lifelong Learning, conformemente agli standard internazionali, la Scuola IaD è dotata di un organico docente di ruolo. Detto organico si finanzia tramite fondi esterni provenienti da aziende, enti o istituzioni e tramite proventi determinati dalle attività scientifiche, didattiche e di servizio della Scuola.

2. Specifiche disposizioni provvederanno a regolamentare, oltre alle procedure di reclutamento, le ipotesi di anticipata interruzione di cofinanziamento o di inadempimento delle aziende, enti o istituzioni finanziatori.

Art. 11.

Norme finali

1. L'assunzione di oneri didattici presso la Scuola da parte di docenti dell'Ateneo non comporta modifiche dell'organico d'Ateneo distinto per facoltà e dell'inquadramento per settore scientifico disciplinare.

2. La Scuola può avvalersi, mediante la stipula di appositi contratti. di diritto privato, di personale in possesso di

adeguati requisiti scientifici e tecnico-professionali, conferendo incarichi gratuiti o retribuiti.

3. Ai fini del presente statuto, ai docenti di ruolo sono equiparati i docenti dell'Ateneo in quiescenza, che abbiano un contratto d'insegnamento con l'Ateneo stesso.

4. I titolari degli organi di cui al presente statuto durano in carica tre anni e sono rinnovabili per non più di due volte.

5. All'attuazione ed all'integrazione del presente statuto si provvede, ove non diversamente disposto, con regolamenti deliberati dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

Il presente decreto verrà registrato ed inserito nella raccolta degli atti di questa Amministrazione.

Roma, 2 luglio 2010

Il rettore: LAURO

10A13196

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Garalone»

Estratto determinazione V&A/PC - IP n. 449 del 4 ottobre 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale GARALONE creme tube 30 g dal Portogallo con numero di autorizzazione 9182717, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: BB Farma s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate (Varese).

Denominazione e confezione: GENTALYN «0,1% crema» tubo 30 g.

Codice A.I.C.: 039923014 (in base 10) 162CB6 (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Cento grammi di crema contengono:

principio attivo: gentamicina solfato 0,166 g;

eccipienti: clorocresolo, ceteth 20 (polietilenglicole monocetiletere) alcool cetostearilico, vaselina bianca, paraffina liquida, fosfato di sodio, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche

«Gentalyn crema» e «Gentalyn unguento» trovano indicazione nelle forme infiammatorie cutanee primitivamente batteriche come le piodermiti di varia gravità ed estensione, compreso l'ectima, le follicoliti, le sicosi, le foruncolosi, gli eczemi microbici, oltre che nelle forme secondariamente infette come le dermatiti e gli eczemi impetiginizzati, le ulcere da stasi, le lesioni traumatiche, le ustioni e le escoriazioni infette.

Altre affezioni cutanee che si avvantaggiano dall'applicazione di «Gentalyn» sono l'acne e la psoriasi pustolosa, le forme intertriginoidi e le perionissi di origine batterica. Nelle forme fungine il «Gentalyn» per uso topico è inefficace, poichè la gentamicina non è attiva su alcun ceppo di miceti; il farmaco ha tuttavia utile applicazione nelle superinfezioni batteriche di infezioni micotiche e virali.

Le due preparazioni del prodotto, crema ed unguento, si prestano a realizzare un trattamento topico particolarmente adatto a seconda del grado di infiammazione e di essudazione della lesione in atto: mentre il «Gentalyn crema» è particolarmente indicato nelle forme acute in fase essudativa, nelle forme cosiddette «secche» con componente desquamativa (eczemi microbici lichenificati) meglio si presta il «Gentalyn unguento».

Efficacia particolare è stata dimostrata dal preparato nelle ustioni di vario grado ed estensione nelle quali la «mortificazione del terreno» attuata dalla eccezionale intensità dell'insulto termico, favorisce lo sviluppo di una flora batterica particolarmente virulenta.

Riconfezionamento secondario

È autorizzato confezionamento secondario presso l'officina Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese s.n.c. - Loc. Masotti - 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia); Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Gentalyn «0,1% crema» tubo 30 g.

Codice A.I.C.: 039923014.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Gentalyn «0,1% crema» tubo 30 g.

Codice A.I.C.: 039923014.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12823

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Rytmonorm» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/60 dell'8 settembre 2010

Medicinale: Rytmonorm.

Confezioni:

024862017 150 mg compresse rivestite 30 compresse;

024862029 300 mg compresse rivestite 30 compresse;

024862070 150 mg compresse rivestite 60 compresse;

024862082 300 mg compresse rivestite 60 compresse;

024862094 325 mg capsule rigide a rilascio prolungato 28 capsule;

024862106 425 mg capsule rigide a rilascio prolungato 28 capsule;

024862031 70 mg/20 ml fiale di soluzione iniettabile 5 fiale.

Titolare AIC: Abbott S.r.l.

Procedura: nazionale.

È rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 120 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche, art. 80, comma 1, la ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire, entro 30 giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A12955

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «En» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/59 del 10 settembre 2010

Medicinale: EN.

Confezioni:

023593 015 0,5 mg compresse 20 compresse;

023593 039 1 mg compresse 20 compresse;

023593 054 2 mg compresse 20 compresse;

023593 078 1 mg/ml gocce orali soluzione;

023593 080 0,5 mg/ml soluzione iniettabile 3 fiale;

023593 092 2 mg/ml soluzione iniettabile 3 fiale;

023593 104 5 mg/ml soluzione iniettabile 3 fiale.

Titolare AIC: Abbott S.r.l.

Procedura: nazionale.

È rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 120 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche, art. 80, comma 1, la ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire, entro 30 giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A12956

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Normarit» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/58 dell' 8 settembre 2010

Medicinale: NORMARIT

Confezioni:

033654 017 - 150 mg compresse rivestite con film 30 compresse;

033654 029 - 300 mg compresse rivestite con film 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Sigma Tau Generics S.p.A.

Procedura: Nazionale

è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche, art. 80, comma 1, la ditta titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire, entro trenta giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centoventi giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A12957

Rettifica della determinazione n. 1699 del 2 settembre 2010 e all'estratto relativo al medicinale «Ceftriaxone FG»

Estratto determinazione V&A/N n. 2120 del 15 ottobre 2010

In riferimento alla determinazione n. 1699 del 2 settembre 2010 (e al relativo estratto, pubblicato nel supplemento ordinario n. 223 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 224 del 24 settembre 2010), con cui si autorizza l'immissione in commercio del medicinale CEFTRIAXONE FG nelle forme e confezioni: «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 2 ml; «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 2 ml, è eliminato il seguente paragrafo:

Condizioni e modalità di impiego

Confezione: A.I.C. n. 039216015 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 2 ml.

Si applicano le condizioni di cui alla Nota 55.

Confezione: A.I.C. n. 039216027 - «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 2 ml.

Si applicano le condizioni di cui alla Nota 55.

Titolare A.I.C.: FG S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza) Italia, codice fiscale 01444240764.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A13174

Rettifica della determinazione n. 1698 del 2 settembre 2010 e all'estratto relativo al medicinale «Ceftriaxone Pharmeg».

Estratto determinazione V&A/N n. 2121 del 15 ottobre 2010

In riferimento alla determinazione n. 1698 del 2 settembre 2010 (e al relativo estratto, pubblicato sul supplemento ordinario n. 223 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 224 del 24 settembre 2010), con cui si autorizza l'immissione in commercio del medicinale CEFTRIAXONE PHARMEG nelle forme e confezioni: «500 mg/ 2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere e 1 fiala solvente; «1 g/ 3,5 ml polvere e solvente per soluzione

iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere e 1 fiala solvente, è eliminato il seguente paragrafo:

Condizioni e modalità d'impiego.

Confezione: AIC n. 039408012 - «500 mg/ 2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere e 1 fiala solvente.

Si applicano le condizioni di cui alla Nota 55.

Confezione: AIC n. 039408024 - «1g/ 3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere e 1 fiala solvente.

Si applicano le condizioni di cui alla Nota 55.

Titolare AIC: Pharmeg s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via dei Giardini, 34, 85033 - Episcopia (Potenza) Italia, codice fiscale 01572000766.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A13175

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Daskil»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 2089 del 15 ottobre 2010

Titolare AIC: Novartis Farma S.P.A. (codice fiscale 07195130153) con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni, 1, 21040 - Origgio - Varese - Italia.

Medicinale: DASKIL.

Variazione AIC: Modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punto 4.8 del RCP e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo),

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 028629018 - «250 mg compresse» 8 compresse;

AIC n. 028629020 - «125 mg compresse» 16 compresse;

AIC n. 028629071 - «250 mg compresse» 14 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13176

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «At III Kedrion»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 2087 del 15 ottobre 2010

Titolare AIC: Kedrion S.P.A. (codice fiscale 01779530466) con sede legale e domicilio fiscale in localita' Ai Conti - Frazione Castelvecchio Pascoli, 55051 - Barga - Lucca (LU) Italia

Medicinale: AT III KEDRION

Variazione AIC: Adeguamento agli Standard Terms

E' autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

AIC N. 029378039 - «2000 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + flacone solvente 40 ml + set infusionale

varia in:

AIC N. 029378039 - «2000 UI/40 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + flacone solvente 40 ml + set infusionale

10A13213

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Uman Big»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 2133 del 21 ottobre 2010

Titolare AIC: KEDRION S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Localita' Ai Conti - Frazione Castelvecchio Pascoli, 55051 - Barga - Lucca (Lu) - Codice Fiscale 01779530466

Medicinale: UMAN BIG

Variazione AIC: Mutuo Riconoscimento - Italia RMS Modifica/ aggiunta indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

è autorizzata la modifica delle indicazioni terapeutiche. Le nuove indicazioni terapeutiche sono:

Profilassi delle recidive dell'infezione da virus dell'epatite B dopo trapianto di fegato per insufficienza epatica da virus dell'epatite B.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC N. 023782016 - «540 UI/3 mlsoluzione iniettabile» flaconcino 3 ml

AIC N. 023782028 - «180 UI/1 ml soluzione iniettabile» flaconcino 1 ml

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13323

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Aggiornamento delle perimetrazioni del piano di assetto idrogeologico della Puglia

Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di Bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero il 5 ottobre 2010 e riguardano i territori comunali dei comuni di Polignano a Mare (Bari), Rodi Garganico (Foggia) e Miggiano (Lecce). Il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell'Autorità.

10A12791

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LIVORNO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che è stato smarrito n. 1 punzone recante l'impronta del marchio di identificazione dei metalli preziosi n. 73 LI, dell'impresa Il mondo di Witt di Cattelan Andrea - sede in Marciana Marina (LI), assegnataria del marchio medesimo.

Si diffidano eventuali detentori del punzone smarrito a restituirli alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno.

10A12807

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 7 ottobre 2010 il Ministro degli Affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. José Arquimedes Barojas Lopez, agente consolare degli Stati Uniti Messicani in Milano.

10A13033

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Vice Consolato onorario in Port Harcourt (Nigeria)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(*omissis*);

Decreta:

Il sig. Gianfranco Falcioli, Vice Console onorario in Port Harcourt (Nigeria), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Lagos degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Lagos delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Lagos);

d) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

e) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

f) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà;

g) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Port Harcourt;

h) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Lagos della documentazione relativa al rilascio di visti;

i) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Lagos delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Port Harcourt;

j) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Lagos, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

k) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2010

Il vice direttore generale
VARRIALE

10A13129

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione di 11 Confraternite site in provincia di Campobasso

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 agosto 2010, vengono estinte le seguenti Confraternite:

1) Confraternita del SS. Rosario, con sede in Limosano (Campobasso);

2) Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Limosano (Campobasso);

3) Confraternita denominata «Congregazione del SS. Rosario», con sede in Gildone (Campobasso);

4) Confraternite riunite SS. Nome di Gesù del SS. Sacramento, S.M. del monte e SS. Annunziata, con sede in Cercemaggiore (Campobasso);

5) Confraternita del SS. Sacramento e del Carmine, con sede in Sant'Elia a Pianisi (Campobsso);

6) Confraternita del SS. Rosario e Rocco, con sede in Sant'Elia a Pianisi (Campobasso);

7) Confraternita di Maria SS. del Carmine, con sede in Busso (Campobasso);

8) Confraternita del SS. Rosario, con sede in Cercepiccola (Campobasso);

9) Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Macchia Valfortore (Campobasso);

10) Confraternita del SS. Sacramento e del Rosario, con sede in Monacilioni (Campobasso);

11) Confraternita del SS. Sacramento e Rosario, con sede in Monacilioni (Campobasso).

I provvedimenti di estinzione acquistano efficacia civile dalla data di iscrizione degli stessi nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio delle Confraternite estinte sarà devoluto a favore degli enti citati nei provvedimenti di estinzione.

10A12387

Estinzione dell'Associazione laicale «Unione Apostolica Parrocchiale Femminile», in Firenze

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 agosto 2010, viene estinta l'Associazione laicale «Unione Apostolica Parrocchiale Femminile», con sede in Firenze.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto all'Arcidiocesi di Firenze.

10A12388

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto del porto di Palermo e il completamento del molo foraneo nel porto di Arenella, presentato dall'Autorità Portuale di Palermo.

Con la determinazione direttoriale DVA-2010-0024939 del 19 ottobre 2010 della Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata disposta la non assoggettabilità a V.I.A. del progetto del porto di Palermo-completamento molo foraneo nel porto di Arenella, presentato dall'autorità portuale di Palermo con sede in via Piano dell'Ucciardone n. 4, 90139 Palermo.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.minambiente.it/ detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

10A13132

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Quadrifoglio Erto Società Cooperativa», in Erto e Casso.

Con deliberazione n. 2003 decreto direttoriale 8 ottobre 2010 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. della cooperativa «Il Quadrifoglio Erto Società Cooperativa» in liquidazione, con sede in Erto e Casso, costitutita addì 4 novembre 2004, per rogito notaio dott. Aldo Guarino di Maniago ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Fernando Padelletti con studio in Pordenone, via Brusafiera n. 12.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

10A12793

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 2010, recante: «Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Cassino». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 30 ottobre 2010).

L'indicazione del «DECRETO DEL *PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI* 11 ottobre 2010» citata in epigrafe, riportata nel sommario e alla pagina 6, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale* si intende rettificata nel modo seguente: «DECRETO DEL *PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA* 11 ottobre 2010».

10A13368

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-260) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 257,04)		- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)		- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	(di cui spese di spedizione € 132,57)		- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)		- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	(di cui spese di spedizione € 19,29)		- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)		- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:				
	(di cui spese di spedizione € 41,27)		- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)		- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	(di cui spese di spedizione € 15,31)		- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)		- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	(di cui spese di spedizione € 50,02)		- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)		- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 383,93)		- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)		- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 264,45)		- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)		- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.